

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore (Estensore)
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 04.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 26 febbraio 2010, il ricorrente, titolare di contratto di mutuo stipulato in data 11 giugno 2009, lamenta l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello risultante dal foglio informativo in vigore nel momento della stipulazione del finanziamento. L'art. 7 del sopra citato contratto di mutuo prevede un «tasso annuo nominale di interesse variabile, indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea [...], la cui misura iniziale è pari al 3,250% [...], comprensiva dello spread di 2,250%». Con lettera raccomandata del 26 ottobre 2009, il ricorrente chiedeva alla banca la «rettifica del piano di ammortamento, e mi accrediti quanto versato in più non dovuto», in quanto, a fronte del suddetto tasso come



contrattualmente previsto, il foglio informativo pubblicato con efficacia dal 1° giugno 2009 prevedeva per quel tipo di finanziamento il diverso spread dell'1,95%. Rispondeva l'intermediario con lettera del 25 novembre 2009, mediante la quale, pur evidenziando che «il valore del T.A.N. si determina al momento della data della stipula del relativo atto (come indicato nel richiamato modulo di richiesta)», ribadiva la corretta applicazione dei tassi di interesse relativi al mutuo di cui qui si tratta. Seguiva ulteriore raccomandata del 22 dicembre 2009, per il cui tramite il cliente reiterava la richiesta di modifica del piano di ammortamento e di rimborso dell'eccedenza di interessi frattanto versata all'intermediario.

La medesima domanda viene ribadita dal cliente a mezzo del presente ricorso. Replica la banca con controdeduzioni del 16 marzo 2010, evidenziando che lo spread applicabile al contratto de quo è quello pubblicizzato al momento della richiesta di mutuo, ossia nel mese di marzo 2009 e pari al 2,250%, e non quello previsto nel foglio informativo relativo al periodo a partire dal 1° giugno 2009 (1,950%), di cui, invece, il ricorrente chiede l'applicazione. Infatti – evidenzia l'intermediario – il documento informativo è stato integralmente accettato al momento della richiesta di finanziamento ed è poi divenuto parte integrante dell'atto pubblico di mutuo stipulato di fronte al notaio. Non vi sarebbero dubbi, quindi, in ordine alla circostanza che la volontà delle parti si è formata con riguardo alla percentuale di spread indicata nel foglio informativo pubblicato nel mese di marzo 2009.

Diritto

La definizione della presente controversia impone di verificare se lo spread, quale componente aggiuntiva del tasso annuo nominale (T.A.N.) applicato al mutuo acceso dal ricorrente, vada applicato nella misura stabilita dal foglio informativo pubblicato nel momento in cui la domanda di finanziamento è stata presentata ovvero in quello, successivo, della stipulazione del contratto di mutuo. Ciò in quanto, nel caso di specie, al momento della richiesta, la misura dello spread pubblicato per quel tipo di finanziamento era pari al 2,25%, laddove, nelle more dell'istruttoria, era intervenuta una modifica di questo parametro, ridotto all'1,95% a partire dal 1° giugno 2009. Al contratto concluso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dal ricorrente in data 11 giugno 2009, veniva applicata la misura, più alta, “fissata” al momento della relativa richiesta di finanziamento.

Se da un lato è innegabile che la volontà relativa alla domanda di finanziamento, rivolta dal cliente alla banca, si forma con riguardo alle condizioni pubblicizzate in quel momento, è anche vero, dall'altro, che il momento delle conclusioni del contratto non può identificarsi con quello indicato, atteso che, a norma dell'art. 116, comma quarto, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, «Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile». Dunque, nel caso di specie, il contratto deve ritenersi concluso al momento della stipula avvenuta di fronte al notaio in data 11 giugno 2009.

Ciò posto, la recezione in detto contratto di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate alla data di conclusione, viene a porsi in violazione della lettera dell'art. 117, comma 6, del TUB, il quale commina la nullità delle clausole che «prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».

La clausola con la quale è stato determinato lo spread nel caso di specie è pertanto da ritenersi inefficace. Al riguardo, ritiene tuttavia il Collegio che, con riferimento al contratto di mutuo concluso dal ricorrente debba operare la sostituzione di diritto delle condizioni pubblicizzate dalla banca al momento della stipula, e ciò in base al disposto del comma 7, lett. b, del citato art. 117. In tale momento, infatti, risultavano regolarmente pubblicati fogli informativi recanti condizioni più favorevoli al cliente, e che dunque possono trovare applicazione. Il ricorso può dunque essere accolto, dovendosi dichiarare applicabile al mutuo di cui è causa lo spread risultante dai fogli informativi oggetto di pubblicazione alla data dell'11 giugno 2009.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara nulla la clausola impugnata; per l'effetto dichiara applicabile lo spread pubblicizzato nel foglio informativo del 1° giugno 2009, disponendo che la banca rimborsi al ricorrente le maggiori somme addebitate sulla base dello spread indicato nel foglio informativo in vigore alla data della richiesta del mutuo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**(duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente
quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla
presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE